« *Articolo 4*

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato soltanto in magazzini che rispondano a requisiti da determinare. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/69 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1969

che fissa un importo compensativo per il frumento duro e l'orzo che si trovano in stock alla fine della campagna di commercializzazione 1968/1969 e che sono destinati all'esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'importo compensativo che può essere aggiunto alla restituzione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 139/67/CEE, ha lo scopo di riportare il prezzo dei cereali che si trovano in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione e che sono esportati nei primi mesi della campagna successiva, al livello dei prezzi in vigore all'inizio di quest'ultima ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 882/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione e il granturco che si trovano in stock alla fine della campagna 1968/1969 (4), concede per detti cereali un'indennità pari alla differenza fra i prezzi indicativi di fine e di inizio campagna ; che non è quindi necessario far beneficiare detti cereali dell'importo compensativo quand'essi sono esportati ;

considerando che, oltre il frumento tenero, la segala da panificazione ed il granturco, la Comunità esporta anche frumento duro e orzo ; che l'importo compensativo può dunque essere limitato a questi ultimi cereali a condizione, tuttavia, ch'essi siano esportati anteriormente al 1° gennaio 1970, termine ritenuto sufficiente per l'esecuzione dei titoli di esportazione richiesti anteriormente al 1° agosto 1969,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Un importo compensativo viene aggiunto alla restituzione all'atto dell'esportazione del frumento duro e dell'orzo raccolti nella Comunità nel 1968, o anteriormente, che vi si trovano in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione 1968/1969, e che sono esportati tra il 1° agosto 1969 ed il 31 dicembre 1969.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(4) GU n. L 117 del 16. 5. 1969, pag. 1.

Salvo l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/67/CEE, l'importo compensativo è di 10,50 unità di conto per tonnellata per il frumento duro e di 5,00 unità di conto per tonnellata per l'orzo.

Articolo 2

Gli importi compensativi di cui all'articolo 1 vengono accordati soltanto se le scorte sono almeno di 500 tonnellate per detentore e per ciascun cereale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN